



VALENTINI DOTT. SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467

mail: info@studiotributariovalentini.com

sito: www.studiotributariovalentini.com



ACQUISTI INTRA-UE IN ASSENZA DI ISCRIZIONE AL VIES

Con la Risposta a interpello 230/2023 l'Agenzia delle Entrate spiega le implicazioni per l'acquirente della mancata iscrizione al Vies

Nel momento in cui un operatore economico decide di effettuare acquisti fuori dal perimetro nazionale, ma all'interno dell'Unione Europea, questi sono soggetti al regime di *non imponibilità IVA* ex articolo 41, comma 1, lettera a), del DL numero 331 del 1993.

La disposizione elenca **le condizioni affinché il contribuente possano sfruttare tale regime di non imponibilità**, che materialmente si configura nella non applicazione dell'IVA agli acquisti (e sulle cessioni) effettuati in altro stato dell'unione.

Affinché si possa applicare il regime di non imponibilità IVA è richiesto che:

- sia l'acquirente che il venditore siano operatori economici (quindi sono interessate le operazioni B2B);
- avvenga il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- la cessione o la prestazione sia a titolo oneroso;
- l'effettiva movimentazione dei beni da altro stato membro dell'UE.

Nel contesto di una operazione che soddisfa tali requisiti, il punto in trattazione è se l'assenza di iscrizione al Vies da parte dell'acquirente precluda o meno l'applicazione del regime di *non imponibilità*: la situazione è stata presa in esame dalla **Risposta a interpello numero 230 del 2023**.



VALENTINI DOTT. SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467

mail: info@studiotributariovalentini.com

sito: www.studiotributariovalentini.com



2

L'Agenzia delle Entrate spiega che a questa domanda risponde l'**articolo 41, comma 2ter, del DL numero 331 del 1993**, il quale prevede che queste operazioni *“costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro stato membro”*.

In passato lunga è stata la discussione intorno all'eventuale necessità **dell'iscrizione al Vies** ai fini dell'applicazione del regime di esenzione, per la quale la dottrina prevalente non aveva individuato una effettiva necessità; ma, ci ricorda l'agenzia, il disposto normativo oggi richiamato è stato introdotto solo nel 2008 nell'ambito della Direttiva UE 2018/1910, la cosiddetta *Direttiva quick fixes*, il cui obiettivo era quello di dettare un insieme di *misure rapide* al fine di migliorare, semplificare e armonizzare le procedure degli scambi intra-UE tra operatori economici B2B.

In questo nuovo conteso, quindi, **l'iscrizione al Vies da parte dell'acquirente costituisce condizione necessaria affinché il venditore possa non applicare l'IVA sulla cessione**, in quanto, spiega l'Agenzia delle Entrate, *“a seguito dell'introduzione del nuovo comma 2ter dell'articolo 41 [...], la comunicazione di un numero di identificazione IVA valido diventa una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità anziché un mero requisito di forma”*.

Il fatto che il richiamato “numero di identificazione IVA valido” sia da considerarsi la partita IVA iscritta al Vies è stato chiarito dalla Commissione UE nelle Note esplicative della *Direttiva quick fixes*: *“è rilevante solo il numero di identificazione IVA che dispone di un prefisso con cui può essere identificato lo stato membro che lo ha attribuito”, “questo è l'unico numero di identificazione IVA che lo stato membro di identificazione include nella banca dati Vies e quindi l'unico numero di identificazione IVA che il cedente è in grado di verificare”*.

Quindi l'acquirente che non è iscritto al Vies, se effettua un acquisto intra-UE, riceverà una fattura su cui sarà addebitata l'imposta.

Tuttavia, **la presenza dell'IVA, non modificherà la natura dell'operazione** che continuerà ad essere un acquisto intra-UE, in quanto le condizioni prima richiamate sono necessarie solo per l'applicazione del regime di esenzione.



VALENTINI DOTT. SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467

mail: info@studiotributariovalentini.com
sito: www.studiotributariovalentini.com



3

La conseguenza di ciò è che, **in capo all'acquirente, anche non iscritto al Vies, resteranno gli obblighi in tema di reverse charge ed esterometro**; fermo restando che l'IVA versata nel paese d'origine, essendo indetraibile, dovrà essere considerata componente del costo. A tutti gli effetti, quindi, ai fini IVA l'operazione scontrerà due volte l'imposta: nel paese d'origine e in quello di destinazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altri chiarimenti.

Cordiali saluti.

VALENTINI Dott. Simone